

DDL di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 cd. DL Energia (AC 1060) Memoria per Audizione

Premessa e valutazioni generali

Il DDL di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 è stato assegnato alle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera dei deputati, in prima lettura.

Il provvedimento introduce misure urgenti a sostegno di famiglie e imprese, agendo in particolare su tre capitoli: *i)* energia; *ii)* salute; *iii)* adempimenti fiscali. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a circa 5 miliardi di euro.

Il Decreto si inserisce in un quadro caratterizzato da un'elevata e persistente inflazione e da politiche monetarie restrittive, con i rialzi dei tassi di interesse più ampi e rapidi che la Banca Centrale Europea abbia mai deciso dalla sua istituzione. Se a livello internazionale, la domanda globale è prevista in rallentamento, sul piano nazionale, i consumi delle famiglie sono compressi dall'inflazione ancora alta e gli investimenti dai tassi elevati e dalle negative prospettive sulla domanda (oltre che dal freno alle agevolazioni edilizie). Ciò, nonostante la politica monetaria non abbia ancora dispiegato interamente i suoi impatti negativi sull'economia reale; cosa che avverrà nella seconda parte dell'anno.

Ulteriore dato da considerare è la lentezza nell'attuazione del PNRR, nonché l'incertezza sugli sviluppi delle interlocuzioni con la Commissione UE per la revisione dei progetti del Piano, due fattori che determineranno inevitabili ripercussioni sulla spinta alla crescita.

Considerato che in sede Comunitaria è completato l'iter di approvazione dei provvedimenti principali del pacchetto 'Fit fo 55', nel quale è stato integrato anche il REPowerEU, l'azione del Governo dovrebbe progressivamente integrare le misure di sostegno di carattere congiunturale con interventi di carattere strutturale per consentire, da un lato, di ridurre gli effetti dell'inflazione e sostenere i consumi; dall'altro, di supportare gli investimenti privati, soprattutto quelli per aumentare l'efficienza energetica e accelerare la transizione ambientale, che Confindustria ha stimato in oltre 1.100 mld al 2030 per raggiungere gli obiettivi climatici. Sul tema, occorrerà tener conto anche del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per la crisi e la transizione recentemente modificato.

Quanto al REPowerEU, a giudizio di Confindustria, si tratta di uno strumento che dovrebbe consentire di implementare, attraverso il PNRR e la riprogrammazione dei fondi SIE, misure sia direttamente legate al macro-obiettivo della decarbonizzazione, sia riguardanti ambiti a esso funzionali e correlati.

Nel merito, il Decreto in esame interviene con misure certamente apprezzabili, ma ancora legate alla contingenza e prive di quella consistenza strategica di medio periodo sopra evocata.

In particolare, sono positive le misure del capitolo energia, che confermano i crediti d'imposta per energia e gas per un altro trimestre, strumento che rappresenta per le imprese un fattore di sostegno ma anche una leva di competitività. Al riguardo, l'auspicio è che si assicuri continuità alla misura per tutto il tempo necessario alla piena stabilizzazione del prezzo del gas.

Infatti, come emerge sempre dai dati del nostro Centro studi, il prezzo del gas in Europa, pur in calo da fine 2022, ormai sotto i 50 euro/mwh da inizio 2023, risulta tuttora più elevato di oltre il 100% rispetto ai prezzi del primo trimestre 2021 e resta molto alto rispetto ad altre aree geopolitiche (è 7 volte quello negli USA); ciò pone un problema di competitività dell'industria, anche in considerazione dell'inflazione ancora elevata. Inoltre, a fronte del non condivisibile - mancato rinnovo dell'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico, si tratta di costi che, a partire dal mese corrente, impatteranno sulle bollette anche per le utenze di potenza fino a 16,5 kW.

Ribadiamo poi la necessità di prevedere l'accesso al credito d'imposta anche per le spese sostenute per energia prodotta e autoconsumata dalle imprese non energivore, possibilità attualmente limitata alle sole imprese energivore.

Infine, apprezzabili ma da rafforzare gli interventi sul contributo straordinario di solidarietà, rispetto al quale saranno necessari alcuni chiarimenti sull'operatività delle nuove norme.

Sul capitolo sanità, il DL introduce misure per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e per fronteggiare la carenza di medici.

In particolare, in tema di *payback* sui dispositivi medici, si prevede l'istituzione di un fondo statale *ad hoc*, con una dotazione di circa 1,1 miliardi, che, in proporzione agli importi spettanti alle Regioni per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, dimezza gli importi dovuti dalle imprese del settore, a condizione che rinuncino al contenzioso. L'intervento è apprezzabile nella misura in cui limita l'impatto finanziario del *payback* ma, nella sostanza, il meccanismo è confermato e lo sono, di conseguenza, le criticità rilevate dalle imprese del settore. Peraltro, l'intervento non affronta il tema del *payback* dovuto per il periodo 2019-2020, né interviene in modo strutturale per gli anni successivi al 2022. Come più volte ribadito, il *payback* rappresenta un'anomalia che andrebbe superata.

Infine, sul capitolo fiscale, condivisibili le misure che, nella direzione da tempo indicata da Confindustria, prevedono la non punibilità per alcuni specifici illeciti tributari di omesso versamento in caso di integrale versamento del dovuto, incluse le sanzioni. Si tratta di un primo passo verso la completa depenalizzazione di quelle fattispecie di c.d. evasione di necessità, ovvero connessa alla sussistenza di difficoltà finanziarie e non alla volontà di agire con intento frodatorio, e che si auspica possano trovare più ampia condivisione attraverso l'attuazione della riforma fiscale.

Di seguito, il dettaglio sui principali temi di interesse per le imprese.

Misure in materia di energia e gas

Il DL conferma per il prossimo trimestre (1° aprile - 30 giugno) la **riduzione dell'IVA al 5%** per le somministrazioni di gas utilizzato per fini civili e industriali e, quindi, con riferimento alle fatture emesse per i consumi di aprile, maggio e giugno (art. 2). Tale proroga si applica anche ai servizi di teleriscaldamento e alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Quanto agli **oneri generali di sistema per il settore gas**, considerata la riduzione dei prezzi del gas naturale all'ingrosso: i) le aliquote negative della componente UG_{2C} applicata agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno sono confermate, solo per il mese di aprile, ma in misura pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente; ii) le aliquote delle componenti tariffarie relative agli altri oneri generali di sistema sono mantenute azzerate per il secondo trimestre 2023.

Gli oneri, per l'anno in corso, derivanti dall'applicazione delle due misure sopra riportate sono valutati rispettivamente in 539,78 e in 280 milioni di euro.

Non è stato prorogato, invece, l'azzeramento degli oneri generali del sistema elettrico, che l'ultima legge di bilancio aveva previsto, per il primo trimestre 2023, per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il decreto poi prevede che, anche per il secondo trimestre 2023, le imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore potranno continuare a beneficiare di un

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4).

In particolare, per quanto riguarda l'acquisto di energia elettrica:

- alle imprese energivore, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 20% (per gli acquisti effettuati nel primo trimestre, il precedente decreto riconosceva un contributo pari al 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata dalle imprese energivore, nel secondo trimestre dell'anno 2023;
- alle imprese non energivore e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10% (per gli acquisti effettuati nel primo trimestre, il contributo fissato era pari al 35%) della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Per quanto riguarda l'acquisto di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento dello stesso, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019:

- alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% (per gli acquisti effettuati nel primo trimestre, il contributo fissato era pari al 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- alle imprese non gasivore, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% (per gli acquisti effettuati nel primo trimestre, il contributo fissato era pari al 45%) della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Quanto alle modalità di utilizzo, i crediti d'imposta saranno fruibili in compensazione entro il 31 dicembre 2023 oppure potranno essere ceduti, entro il medesimo termine, dalle imprese beneficiarie, solo per intero, in favore anche di istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

L'applicazione del contributo straordinario comporta oneri per lo Stato valutati in 1.348,66 milioni di euro per l'anno in corso.

Quanto alle modalità applicative del credito di imposta relativo ai trimestri precedenti (nello specifico, credito terzo trimestre 2022, credito ottobre-novembre 2022, credito dicembre 2022), si segnalano alcune riflessioni in ordine alla comunicazione prevista dall'articolo 1, co. 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e dall'articolo 2, co. 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che andava inviata all'Agenzia delle entrate entro il 16 marzo scorso, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. In particolare, si evidenzia che la tempistica prevista per l'invio di tale comunicazione non teneva adeguatamente conto di una possibile rideterminazione del credito di imposta a seguito dell'invio da parte del fornitore di fatture di conguaglio successivamente al 16 marzo; in presenza di fatture in aumento, infatti, le imprese perderebbero il diritto alla fruizione del credito di imposta per importi non comunicati. Si tratta di una circostanza che dovrebbe sollecitare una riflessione sull'opportunità di prevedere una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate, integrativa della precedente, per tener conto di queste frequenti casistiche.

Il DL prevede, inoltre, un intervento sul contributo di solidarietà temporaneo sugli extraprofitti del settore dell'energia relativo al 2023 (art. 5). In particolare, si escludono dalla base di determinazione del reddito complessivo, relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, co. 4, lett. b), TUIR (previste dalla disciplina delle c.d. "deduzioni extracontabili"), nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In queste ipotesi, per adottare criteri omogenei nella determinazione degli utili "eccedenti" soggetti al contributo straordinario, andranno parimenti esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti quattro periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Tale misura comporta oneri per lo Stato pari a 404 milioni di euro per l'anno in corso.

Infine, il DL prevede che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, si considera inclusa nella base di calcolo anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile con le agevolazioni fiscali. In ogni caso, la somma dell'agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all'agevolazione o al contributo (art. 7). La disposizione si applica con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.

Da approfondire l'ambito applicativo di tale disposizione laddove si riferisce genericamente ad "interventi di risparmio energetico".

Misure in materia di salute

Il DL affronta tematiche emergenziali sia per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia per la filiera industriale della salute, rappresentata da Confindustria. In particolare, gli articoli 8 e 9 intervengono sul tema del *payback* per i dispositivi medici, mentre gli articoli dal 10 al 16 riguardano il tema del personale sanitario.

Relativamente all'art. 8 è apprezzabile che la misura limiti l'impatto finanziario del *payback* per i dispositivi medici, costituendo un fondo apposito pari a circa la metà del dovuto e spostando i termini di pagamento a fine giugno. Tuttavia, l'intervento non affronta il problema della permanenza di un meccanismo di *payback* e, di conseguenza, non considera le criticità di tale meccanismo per le imprese fornitrici di dispositivi medici e per il Servizio Sanitario Nazionale. Infine, l'intervento non affronta il tema del *payback* per il quadriennio 2019-2022 né interviene in modo strutturale per gli anni successivi al 2022.

L'assetto industriale del settore dei dispositivi medici si articola in una filiera composta 4.449 imprese, di cui quasi il 94% sono medie, piccole e piccolissime imprese.

Il DL affronta ma non risolve alcune questioni emergenti, quali le concrete modalità di detrazione dell'IVA, la possibilità per le imprese di rateizzare il pagamento, i termini di pagamento per chi non ritira i ricorsi. Pertanto, si auspica che in sede di conversione queste criticità vengano affrontate e risolte.

In generale, la permanenza dei meccanismi di *payback* o dei tetti di spesa - che penalizzano oltre alle imprese del comparto dei dispositivi medici, anche quelle del settore farmaceutico, nonché gli operatori sanitari privati - potrebbe comportare un generale disinvestimento nei settori e quindi una progressiva deindustrializzazione.

Inoltre, si rischierebbe una minore qualità e sicurezza delle cure per i cittadini sia nel SSN, che nella sanità privata: la sanità pubblica potrebbe dotarsi esclusivamente di strumenti obsoleti e ciò avverrebbe anche per la sanità privata, costretta dai tetti di spesa a non poter programmare e attuare investimenti in innovazione. Infatti, dinanzi a un contesto complesso e difficilmente spiegabile a investitori non italiani, il nostro Paese registra dal 2015 una lenta ma costante diminuzione degli investimenti in ricerca e sviluppo nel comparto dei dispositivi medici.

Inoltre, nel settore, si produrrebbe un risultato contrario agli obiettivi del PNRR, che prevedono espressamente interventi sull'aggiornamento del parco tecnologico ospedaliero.

Per tali ragioni, auspichiamo che sia possibile intervenire sul tema in modo strutturale, coinvolgendo tutta la filiera industriale della salute, arrivando ad una soluzione Paese che assicuri, certamente la sostenibilità finanziaria del SSN e dei Servizi Sanitari Regionali ma sia, inoltre, capace di identificare tale filiera come una leva di politica industriale al servizio della qualità delle cure offerte ai cittadini e quindi di creare le condizioni affinché tale filiera possa continuare ad essere un polo di eccellenza mondiale.

In merito agli **interventi relativi alla carenza di personale sanitario**, il DL contiene diverse misure che mirano a mitigare le problematiche legate alla carenza del personale stesso.

L'obiettivo di queste misure è certamente condivisibile. L'emergenza del personale sanitario è un tema critico, che rischia di avere impatti rilevanti sulla vita dei cittadini e delle imprese.Una prima considerazione riguarda la necessità - anche in questo caso - di prediligere un approccio sistematico che, coinvolgendo tutti gli erogatori di prestazioni (pubblici, privati accreditati e privati), le Università e le Federazioni o Associazioni del personale di riferimento, arrivi alla corretta identificazione del fabbisogno di personale sanitario, necessaria sia per la programmazione delle risorse umane, che delle competenze di cui tale personale deve essere dotato.

Nello specifico, è condivisibile, l'art. 14 che rende strutturale la possibilità di fare ricorso ai medici all'ultimo anno di specializzazione per fronteggiare la carenza di personale sanitario.

Relativamente all'art. 15, invece, auspichiamo che l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni - chiamata a definire la disciplina dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa del personale che abbia conseguito la propria qualifica all'estero - venga raggiunta nei termini

previsti. In caso contrario, il conseguente vuoto normativo che si verrebbe a determinare, aggraverebbe la criticità che la misura stessa intende risolvere, ovvero la necessità di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e sociosanitario che si riscontra nel territorio nazionale, anche alla luce delle concrete tempistiche necessarie a procedere alle assunzioni (almeno 6 mesi).

Per tale motivo si era intervenuto in sede di conversione dell'ultimo DL proroghe, per ottenere la proroga, dal 2023 al 2025, del termine previsto dall'art. 6-bis del DL n. 105/2023. L'arco triennale previsto per la misura risultava, infatti, necessario per permettere alle strutture una corretta programmazione delle assunzioni di personale medico e sanitario con qualifica professionale conseguita extra-Ue.

Misure in materia di adempimenti fiscali

Il DL prevede diversi interventi in materia di adempimenti fiscali.

In particolare, vengono riaperti i termini per accedere alla **adesione agevolata** e alla **definizione agevolata** per gli atti di accertamento che sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 1° gennaio 2023 - 15 febbraio 2023 (art. 17).

Si introduce poi una precisazione in tema di **regolarizzazione** degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare, si precisa che la regolarizzazione può avvenire in relazione a debiti per i quali, alla data del 1° gennaio 2023, non fosse stata ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero l'atto di intimazione (art. 18). Tale chiarimento sembrerebbe aprire alla regolarizzazione di cartelle notificate al contribuente dopo il 1° gennaio 2023.

Inoltre, il DL modifica i termini di **regolarizzazione delle violazioni formali**, previsti dall'ultima legge di bilancio (art. 19). In particolare, si sposta al 31 ottobre 2023 (dal 31 marzo) il termine della prima rata relativa alla somma da versare per sanare tali irregolarità. Tali misure comportano oneri per lo Stato valutati in 3,25 milioni di euro per l'anno in corso.

Viene, altresì, introdotta una norma di **interpretazione autentica** della disciplina del ravvedimento speciale, per delimitarne meglio l'ambito delle fattispecie e chiarire possibili sovrapposizioni con altri strumenti definitori (art. 21). Nel merito, sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni di natura formale definibili con la regolarizzazione delle stesse, quelle relative ad omessi versamenti tributari, nonché le violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale. Viceversa, viene consentito il ricorso a tale procedura per sanare le violazioni relative all'IVAFE, IVIE e altri redditi di fonte estera, anche se tali violazioni sono state rese possibili da violazioni agli obblighi di monitoraggio.

In tale contesto, il DL conferma in via normativa la possibilità di applicare il **ravvedimento operoso** speciale alle violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario (es. omessi versamenti), commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, ravvedibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni.

Con riferimento al **ravvedimento speciale**, si modificano i termini entro cui può essere effettuato il versamento. In particolare, viene meno il riferimento alla scadenza trimestrale delle otto rate e la scadenza della prima rata viene fissata al 30 settembre 2023 (art. 19). Di conseguenza, le rate successive sono fissate entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. La procedura speciale di ravvedimento si perfeziona con il versamento di

quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2023 (invece del 31 marzo 2023) e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il DL interviene poi su alcuni termini (art. 20). In particolare: *i)* in materia di **definizione agevolata delle controversie tributarie** - di cui alla legge di bilancio 2023 - tra gli altri, viene posticipato al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti (originariamente previsto al 30 giugno 2023), con conseguente slittamento anche degli altri termini previsti dalla normativa in questione; *ii)* il termine della **rinuncia agevolata** dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, prevista dalla legge di bilancio 2023, viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023; *iii)* il termine assegnato all'Agenzia delle Entrate per il **deposito in Cassazione** di un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata, passa dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Il Decreto prevede, inoltre, una causa speciale di non punibilità per specifici reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti per un importo superiore a 50.000 euro, rispettivamente articoli 10-bis, 10-ter, 10 quater, co. 1, DLGS n. 74/2000), che opera quando le relative violazioni siano correttamente definite con il versamento integrale delle somme dovute, secondo le modalità previste in tema di definizione agevolata degli avvisi bonari da liquidazione, emessi a seguito di controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (art. 23). I contribuenti interessati sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'eseguito versamento all'autorità giudiziaria e all'Agenzia delle Entrate, cui vanno comunicati gli estremi del procedimento penale.

Le procedure vanno, in ogni caso, definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

La causa speciale di non punibilità opera nelle fattispecie tassativamente previste e non concerne le fattispecie di reato più gravi, previste dagli artt. 2, 3, 4 e 5, 10-quater, co. 2 del DLGS n. 74/2000 (rispettivamente, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, compensazione di crediti inesistenti).

Si tratta, a ben vedere, non tanto di un intervento sulle cause di non punibilità (disciplinate dall'art. 13, DLGS n. 74/2000) quanto piuttosto di un ampliamento dell'ambito applicativo della procedura di definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023. Sul punto, vale la pena rimarcare che sarebbe, invece, opportuno un intervento di carattere generale, come prefigurato anche dall'art. 18 del DDL delega di riforma fiscale (A.C. 1038). Tale norma in particolare prevede un adeguamento delle ipotesi di non punibilità e di attenuanti alla durata effettiva dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase che precede l'esercizio dell'azione penale, nonché, con riferimento ai reati omissivi, uno specifico rilievo (in ambito penale) alle ipotesi di sopraggiunta impossibilità a far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al contribuente.